

Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti ed ex dipendenti: Contini Eduardo nato a Napoli il 13/06/1950 matr. 11705 c. f. CNTDRD50H13F839C;

Giacobbe Salvatore nato a Pozzuoli il 12/10/1948 matr. 11826 c. f. GCBSVT48R12G964H;

Conte Giuseppe nato a Casamicciola il 04/05/1947 matr. 11702 c. f. CNTGPP47E04B924T;

Palladino Carmine nato a Napoli il 24/07/1951 matr. 11924 c. f. PLLCMN51L24F839Y;

Scalo Umberto nato a Napoli il 22/11/1953 matr. 12204 c. f. SCLMRT53S22F839K;

Ecuba Vittorio nato a Napoli il 25/11/1950 matr. 11783 c. f. CBEVTR50S25F839Z;

Lamagna Anna nata a Napoli il 09/02/1953 matr. 11854 c. f. LMGNNA53B49F839X;

De Rosa Ferdinando nato a Villaricca il 20/08/1945 matr. 11735 c. f. DRSFDN45M20G309A;

Cacciapuoti Raffaele nato a Villaricca il 14/12/1941 matr. 11652 c. f. CCCRFL41T14G309R;

Grieco Vincenzo nato a Ruvo Del Monte il 23/09/1952 matr.11837 c. f. GRCVCN52P23H646O

Avvocati: Turrà Sergio c.f. TRRSRG50E20F839O, Turrà Sabrina c.f. TRRSRN80C43F939F,

Vallifuoco Daniela c. f. VLLDNL71E49F839D Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: , interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 263941 del 17/04/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .2004/2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18/02/2014 e notificata, in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 24/03/2014.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Il Giudice Unico del Lavoro in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dagli ex dipendenti volta ad ottenere il pagamento di interessi e rivalutazione dal 01/09/1986 fino al 31/12/94 e dei soli interessi per il periodo successivo fino al 30/03/03 nelle misure analiticamente indicate in ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma di €. 344,57 in favore di **Contini** Eduardo, **Giacobbe** Salvatore, **Conte** Giuseppe, **Palladino** Carmine, **Scalo** Umberto, **Lamagna** Anna e **Grieco** Vincenzo; €. 312,26 in favore di **Ecuba** Vittorio; €. 279,98 in favore di **De Rosa** Ferdinando e **Cacciapuoti** Raffaele, importi a titolo di interessi dal 01/02/2001 al 30/03/2003.

Il Giudice Unico del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in €. 965,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione. Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.736274 del 30/10/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali; La suddetta U.O.D., con nota prot n. 133927 del 25/02/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 2004/2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18/02/2014 e notificata il 24/03/2014.

TOTALE DEBITO	€. 4.508,60
Dip. Contini Eduardo matr. 11705	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€.344,57
Ex dip. Giacobbe Salvatore matr. 11826	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€.344,57
Ex dip. Conte Giuseppe matr. 11702	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€.344,57
Dip. Palladino Carmine matr 11924	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€.344,57
Dip. Scalo Umberto matr. 12204	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€.344,57
Ex dip. Ecuba Vittorio matr. 11783	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€. 312,26
Dip. Lamagna Anna matr. 11854	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€.344,57
Ex dip. De Rosa Ferdinando matr. 11735	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€. 279,98
Ex dip. Cacciapuoti Raffaele matr. 11652	



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 279,98
Dip. Grieco Vincenzo matr. 11837	
Interessi legali (01/02/2001-30/03/2003)	€ 344,57

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Turrà S., Turrà S., Vallifuoco D.**

€ 1.224,39

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n.263941 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n 2004/2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18/02/2014 e notificata il 24/03/2014.

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 736274 della U.O.D. 04
- Nota prot. n. 133927 della U.O.D. 03

Napoli, 25/02/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Manniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

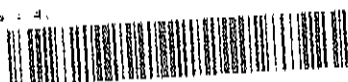
60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0263941 17/04/2015 06,59
Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 051404 UOD Contenzioso lavoro in coll. ...

Classifica : 4.



20 APR 2015

Prat. CC. nn. 8728/13, 5247/12, 5556/13, 573/13. – Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

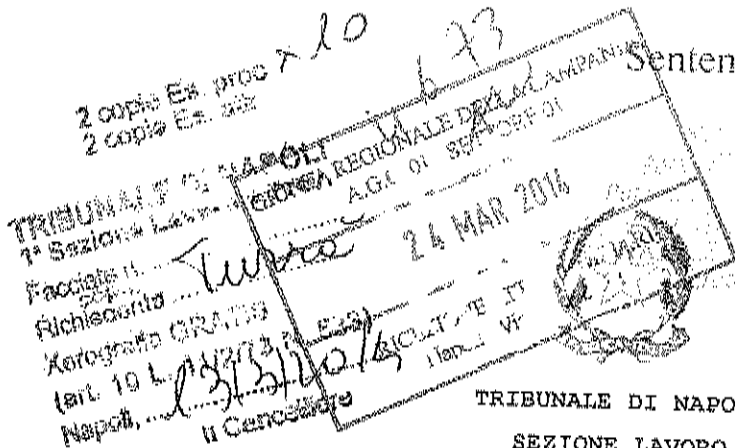
Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Fantini Giancarlo +altri	6662/14	Trib. Napoli Lav.
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli Lav.
Migliaccio Lucia +altri	5027/14	Trib. Napoli Lav.
Contini Eduardo +altri	2004/14	Trib. Napoli Lav.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

2 copie Es. proc
2 copie Es. dec



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio Palmieri ha pronunciato all'udienza odierna la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 51369/2011

TRA

CONTINI EDUARDO, GIACOBBE SALVATORE, CONTE GIUSEPPE, PALLADINO CARMINE, SCALO UMBERTO, ECUBA VITTORIO, LAMAGNA ANNA, DE ROSA FERDINANDO, CACCIAPUOTI RAFFAELE, GRIECO VINCENZO, difesi, dagli avv. ti TURRA' SERGIO, TURRA' SABRINA, VALLIFUOCO DANIELA;

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA difesa dall'avv. DI LASCIO ALBA;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14/12/11 i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere stati assunti con contratti a termine da enti di formazione professionale ENAIP CAMPANIA, ANCIFAP e altri, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli; che con l.r. 22/04/82 n. 24 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con l.r. 06/10/82 n. 62 si è stabilito (art. 1 comma 2) che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con l.r. 09/07/84 n. 32 veniva istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda previo superamento di un concorso; che con l.r. 18/07/91 n. 14 fu disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 01/01/92, del personale suddetto dichiarato idoneo, con il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/07/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 01/09/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera proponevano impugnativa innanzi al TAR; che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2 comma 2 l.r. 18/07/91 n. 14, dichiarata da Corte cost. 13/04/00 n. 109, con l.r.



18621

20/03/01 n. 2 veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31/08/86 presso gli enti soppressi; che nel marzo del 2003 la Regione dava corso al pagamento degli importi maturati dal 01/09/86 fino al 31/03/03 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati, ma senza corrispondere altresì gli interessi su tali importi.

Tanto premesso, chiedevano la condanna della regione al pagamento di interessi e rivalutazione dal 01/09/86 fino al 31/12/94 e dei soli interessi per il periodo successivo fino al 30/03/03, nelle misure analiticamente indicati in ricorso.

La Regione si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Con note autorizzate la difesa dei ricorrenti riformulava i conteggi.

La domanda è parzialmente fondata.

Con l.r. 22/04/82 fu istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva l.r. 06/10/82 n. 62, all'art. 1 si è quindi stabilito che «ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla L.R. 30 luglio 1977 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con L.R. 22 aprile 1982 n. 24, sempreché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981».

I ricorrenti, dipendenti degli enti di formazione a far tempo dal 16/11/78 dal settembre 1986, sono transitati nella Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.

Con la legge regionale 14 del 1991 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 comma 3 l.r. 32/1984 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; con la successiva legge regionale 2/2001, all'art. 4 comma 2, si è stabilito che: «La disposizione prevista al 3° comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere: "(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"».

L'art. 3 comma 3 legge regionale 32/1984, per effetto della modifica operata dalla legge 2/2001, risulta pertanto così formulato: «ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore

rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza».

Dunque con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della legge regionale 32/1984 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/08/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retribuitivi successivi.

Pertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03.

Non sono stati invece corrisposti gli accessori sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposte solo nel marzo 2003.

La regione ritiene che solo con il provvedimento di inquadramento e di conseguente liquidazione si determini l'effetto costitutivo del diritto sicché, sostanzialmente, ritiene che finché l'ente non delibera l'inquadramento, non maturerebbe alcun diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e con essa gli accessori.

In contrario, ad avviso del giudice adito, il tempo che la pubblica amministrazione, vincolata dalla legge ad un determinato adempimento, impiega per ottemperare agli obblighi contenuti nella fonte normativa, non ha alcuna incidenza sul sorgere del diritto e sul momento di esigibilità del credito, salvo che una espressa previsione normativa in tal senso valga a differire l'effetto costitutivo del diritto ivi previsto. Nel caso di specie, dalla lettura del testo normativo, quale risultante dalla novella del 2001, si evince con chiarezza che il diritto sorge immediatamente per effetto della previsione normativa, con la conseguenza che, a partire dall'entrata in vigore della legge 2/2001, i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e dunque agli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.

Non può invece convenirsi con la tesi dei ricorrenti, esposta con le note autorizzate, secondo cui la legge del 2001, avendo avuto una portata limitativa rispetto agli effetti che si sarebbero determinati per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, e tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità, sostanzialmente il diritto sarebbe maturato sin dall'origine.

È infatti solo con la legge 2/2001 che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 14/1991, in origine formulato come segue: «Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all' art. 1 della LR 9 luglio 1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale»,

viene modificato, nel senso che «Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n.32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n.23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n.32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali».

Gli importi dovuti sono pertanto quelli di cui ai conteggi riformulati dalla parte attrice, ed in particolare quelli che fanno riferimento, appunto, alla decorrenza dal 01/02/01. Detti conteggi possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.

La Regione va dunque condannata a corrispondere:

- € 344,57 in favore di CONTINI EDUARDO;
- € 344,57 in favore di GIACOBBE SALVATORE;
- € 344,57 in favore di CONTE GIUSEPPE;
- € 344,57 in favore di PALLADINO CARMINE;
- € 344,57 in favore di SCALO UMBERTO;
- € 312,26 in favore di ECUBA VITTORIO;
- € 344,57 in favore di LAMAGNA ANNA;
- € 279,98 in favore di DE ROSA FERDINANDO;
- € 279,98 in favore di CACCIAPUOTI RAFFAELE;
- € 344,57 in favore di GRIECO VINCENZO;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 20/07/12 n. 140, in applicazione dell'art. 9 d.l. 24/01/12 n. 1 conv. in l. 24/03/12 n. 27, tenendo conto della somma attribuita e della posizione analoga dei singoli ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

a) condanna la regione convenuta al pagamento dei seguenti importi:

- € 344,57 in favore di CONTINI EDUARDO;
- € 344,57 in favore di GIACOBBE SALVATORE;
- € 344,57 in favore di CONTE GIUSEPPE;
- € 344,57 in favore di PALLADINO CARMINE;
- € 344,57 in favore di SCALO UMBERTO;
- € 312,26 in favore di ECUBA VITTORIO;
- € 344,57 in favore di LAMAGNA ANNA;
- € 279,98 in favore di DE ROSA FERDINANDO;

- € 279,98 in favore di CACCIAPUOTI RAFFAELE;
 - € 344,57 in favore di GRIECO VINCENZO;
 - b) rigetta per il resto il ricorso;
 - c) condanna la regione al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 965,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione.
- Napoli, 18/02/2014

Il Giudice del lavoro
dott. Sergio Palmieri

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

DIO LEGAL
REGIO
Via S. Lucia 81
00187 Roma
Tel. 06/5515555
Fax 06/5515555

24 MAR 2014

UFFICIO GOVERNATIVO
DELLA REGIONE

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav .-

Numero 2004/2014

Dipp. Contini Eduardo ed altri

Avv.ti Turrà Sergio, Turrà Sabrina e Daniela Vallifuoco

Diritti e onorari 965,00

965,00

CPA 4% 965,00 38,60

1.003,60

IVA 22% 1.003,60 220,79

TOTALE FATTURA 1.224,39

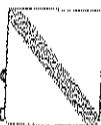
RITENUTA 20% 965,00 193,00

NETTO A PAGARE 1.031,39



11/10/15

Napoli 29/10/15



55 - D.G. 14 - U.O.D. 04

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento di Risorse Finanziarie,

Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

Unità Operativa Dirigenziale 04

Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati

Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0736274 30/10/2015 11,53

Mitt. : 551404 Udp Contenzioso lavoro in coll...

Acc. : 551403 Udp Stato giuridico ed Inquad...

Classifica : 7.1.19.



giurisdizione da compagnia 01/15

30 OTT. 2015

Al Dirigente della U.O.D. 03
Stato Giuridico ed Inquadramento
SEDE

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna n. 2004/14 del Tribunale di Napoli
Contini Eduardo + altri c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

10

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0133927 25/02/2016 14,26

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in soli

Classifica : 7.1.18 Fascicolo 4 del 2016



*Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE*

**Oggetto: Direttiva Presidenziale prot. 13919/UDCP/GAB del 9/9/2015
Sentenza n. 2004/2014 del Tribunale di Napoli**

In riscontro alla nota prot. 736274 del 30/10/2015 si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 e sulla scorta della documentazione agli atti, una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto.

La sentenza n. 2004/2014 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dai dipendenti Contini +aa., appartenenti al contingente di personale ex L.R. 32/84, per il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla Regione Campania nel marzo 2003 e condanna, altresì, la Regione al pagamento delle spese di lite.

Il contenzioso in questione scaturisce da quanto disposto dalla L.R. 2/2001 che ha modificato il testo della previgente L.R. 32/84 in virtù della quale i ricorrenti, dipendenti a tempo determinato di centri di formazione, erano transitati nel ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non docente istituito presso la Giunta Regionale.

Come si legge nella decisione, infatti, "l'art. 3 della L.R. 32/84, per effetto della modifica operata dalla L. 2/2001, risulta così formulato: *Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza.* Dunque, con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L.R. 32/84 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/8/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi".

Sempre dalla lettura della decisione, ed è altresì ammesso dai ricorrenti, emerge che nel marzo 2003 la Regione ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tale titolo dal 1/9/1986 al 31/3/2003.

I dipendenti, pertanto, proponevano ricorso al Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento delle somme accessorie maturate "dal 1/9/1986 al 31/3/2003".

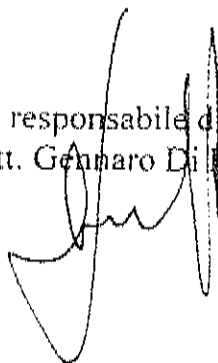
In occasione del ricorso l'ex Settore Stato Giuridico, limitatamente a quanto di propria competenza, sottolineava l'infondatezza della richiesta atteso che solo a far data dalla L.R. 2/2001 era stato legislativamente affermato – in maniera costitutiva – il diritto dei ricorrenti all'inquadramento "nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza 1/9/1986", prima fissato al 1/1/1992 ex lege 14/91. Da quella data maturava, pertanto, il diritto degli stessi alla percezione degli importi dovuti, concretamente erogati da questa Amministrazione nell'anno 2003.

A riguardo, inoltre, sulla base della documentazione agli atti della D.G. Risorse Umane, emerge che l'ex Settore Trattamento Economico dell'A.G.C. del Personale, competente ratione materiae, precisava che le somme complessivamente spettanti indicate nel ricorso non corrispondevano alla sommatoria degli importi dei prospetti analitici annuali riportati nei conteggi allegati al ricorso e che, inoltre, sia gli interessi che la rivalutazione monetaria erano stati calcolati sulla sorta capitale lorda e non al netto delle ritenute di legge.

La tesi sostenuta è stata accolta dal Giudicante che ha affermato che solo a partire dall'entrata in vigore della L. 2 2001 i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e, dunque, gli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.

Si legge, infatti, nella decisione che "gli importi dovuti sono pertanto quelli di cui ai conteggi riformulati dalla parte attrice...atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni".

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo

